

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

LANDI DI CHIAVENNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la normativa in materia di oggetti realizzati in metalli preziosi è dettata, nel nostro Paese, dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46 « Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » e dal relativo regolamento per l'applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'articolo 5 della citata legge n. 46 del 1968 prevede che « gli oggetti di platino, palladio, oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere a titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in India e di quello di identificazione dell'importatore »;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, con la circolare n. 1 del 14 gennaio 1976, aveva già precisato che l'obbligo, previsto dal citato articolo 5, per gli oggetti importati di essere muniti nel marchio del fabbricante estero che abbia un proprio rappresentante in Italia doveva ritenersi inoperante nei confronti degli oggetti provenienti dall'area comunitaria, nello spirito degli articoli da 30 a 36 del Trattato di Roma ed in armonia all'interpretazione datane dalla Commissione Cee nella sua direttiva n. 70/50/Cee del 22 dicembre 1969;

ciò nonostante, la Commissione Europea, ritenendo che la ricordata normativa italiana costituisse comunque una barriera alla libera circolazione delle merci, ha dato avvio ad una procedura d'infrazione nei confronti del nostro paese, circostanza che

ha indotto il Governo a richiedere al Parlamento una delega legislativa per adeguare ai principi comunitari la legislazione nazionale, delega concessa con l'articolo 42 della legge 24 aprile 1998 n. 128;

in attesa del decreto delegato, il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale per l'autorizzazione e la tutela del mercato, ha ritenuto di emanare la circolare numero 5 del 1° aprile 1998 con la quale, « nell'esercizio del potere-dovere di disapplicazione delle norme nazionali confliggenti con quelle di rango comunitario, si ritiene che gli oggetti in metallo prezioso, legalmente prodotti o commercializzati negli stati membri della CEE o originati negli stati firmatari dell'Accordo CEE, possano essere commercializzati nell'ambito interno, alla seguente condizione: l'oggetto deve recare punzonata l'indicazione del titolo in millesimi, o essere accompagnato da un certificato di garanzia, in lingua italiana, che può essere rilasciato dal rivenditore finale o dell'importatore o da un organismo terzo che ha eventualmente effettuato la punzonatura nello stato di provenienza, Tale documento, oltre a identificare chi fornisce la garanzia, deve contenere la descrizione dell'oggetto, l'indicazione del metallo prezioso predominante e del titolo »;

alcune legislazioni degli Stati membri prevedono che gli oggetti destinati all'esportazione — ivi compreso il commercio intra-comunitario — possano recare esclusivamente l'indicazione del titolo e non anche il marchio identificativo del responsabile circa la corrispondenza del titolo dichiarato al titolo reale (ad esempio, nell'ordinamento italiano, questa facoltà è espressamente prevista dall'articolo 48, primo comma del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968 n. 46, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n. 1496). Ciò consente, stante in disposto della ricordata circolare ministeriale n. 5 l'immissione sul mercato italiano di oggetti in metalli preziosi recanti la sola indicazione del titolo in quanto « legalmente prodotti » nello stato di provenienza, sebbene non com-

mercantili sul mercato interno dello stato medesimo;

una siffatta interpretazione, che si ritiene esuberi la volontà stessa del normatore, farebbe venir meno qualsiasi tutela del consumatore finale circa l'esattezza del titolo dichiarato, privando anche il rivenditore finale di ogni possibilità di rivalsa nei confronti di colui che dovrebbe garantirla;

altri Paesi dell'Unione europea (tra cui la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, il Portogallo, il Regno Unito e la Spagna) impongono che i prodotti in metalli preziosi provenienti dall'Italia, sebbene recanti il marchio di responsabilità del fabbricante e l'indicazione del titolo, siano sottoposti ad analisi da parte di proprie istituzioni nazionali preposte all'accertamento del titolo, adducendo motivi di tutela del consumatore finale;

la situazione che si avrebbe con la sopra indicata interpretazione della circolare ministeriale espone i produttori italiani, in mancanza di qualsiasi forma di reciprocità, al pericolo di fenomeni di concorrenza sleale e di abusi da parte dei fabbricanti aventi sede in altri stati membri dell'Unione Europea o firmatari dell'accordo CEE;

la mancanza di un marchio di responsabilità potrebbe, inoltre, aprire la strada a fenomeni di contraffazione e di violazione dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al design dei prodotti e ai marchi commerciali, senza concrete possibilità di vedere tutelati tali diritti —

se, pur nella consapevolezza che la disciplina prevista dalla circolare ministeriale potrà trovare una più organica e definitiva normazione nel decreto legislativo attuativo dalla già ricordata delega di cui all'articolo 42 della legge n. 128 del 1998, voglia, nell'immediato, fornire istruzioni agli uffici preposti al controllo del mercato degli oggetti preziosi affinché possa essere evitata l'interpretazione estensiva sopra esposta e possano, conseguentemente, essere posti in commercio nel territorio della Repubblica esclusivamente

quegli oggetti in metalli preziosi che, oltre all'indicazione del titolo rechino un marchio identificativo del soggetto responsabile della corrispondenza del titolo dichiarato al titolo reale, come peraltro già sollecitato dalle organizzazioni di settore (Confedorafi, Confartigianato, CNA e Confapi) in un documento inviato al Ministro il 19 maggio 1998. (4-18169)

SANZA, TERESIO DELFINO e TASSONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, prevede che «l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, che si svolgono in Italia o all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservato al ministero delle finanze e al ministero per le politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti d'intesa con il ministero per le politiche agricole, il ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale »;

il ministero delle finanze è in procinto di dare avvio rapidamente al cosiddetto Totoscommesse, in ottemperanza a quanto indicato dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a integrazione dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 « il ministero delle finanze può stabilire, su richiesta del Coni, che, nelle more della effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

detto regolamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 di lunedì 1° giugno 1998, indica i concessionari nelle persone giuridiche delle società Spati, Sisal, agenzie ippiche, società di corse e allibratori;

il decreto del ministero delle finanze n. 174, contenente il regolamento per l'esercizio delle scommesse sportive (cosid-

detto Totoscommesse), è stato approvato il 2 giugno 1998 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1998;

il ministero delle finanze ha ritenuto, in questa fase di avvio della scommessa a quota fissa, di avvalersi delle società Spati e delle agenzie ippiche;

le agenzie ippiche suddette sono in tutto 320 e sono posizionate quasi esclusivamente nel centro-nord;

in Calabria esiste una sola agenzia ippica e in Basilicata nessuna, e quindi sarà impossibile giocare da Reggio Calabria a Vibo Valentia, a Catanzaro, a Crotone e fino a Potenza e Matera per un totale di oltre due milioni di abitanti ivi residenti, ovvero tutti quelli che vivono in Calabria e in Basilicata tranne alcuni cosentini;

l'intera città e la provincia di Bari hanno tre sole agenzie ippiche su un bacino di oltre un milione e mezzo di abitanti, città e province di Lecce e di Brindisi hanno in tutto due agenzie ippiche, per un totale di oltre un milione duecentomila abitanti;

Salerno ne ha due, nell'intera Sardegna ce ne sono tre (Sassari, Nuoro e Cagliari), in Abruzzo vivono oltre un milione duecentomila abitanti serviti da tre sole agenzie ippiche, e in Sicilia non c'è alcuna agenzia ippica a Enna, Ragusa, Gela, Marsala, Caltanissetta, Agrigento;

nella provincia di Milano, dove abitano oltre due milioni cinquecentomila persone, si trovano solo otto agenzie, e in Umbria e Valle d'Aosta ne esistono in tutto tre —:

quali misure intenda adottare per impedire che le scommesse sui mondiali di calcio, sul campionato e sui numerosi altri sport amati dagli italiani possano essere effettuate soltanto in alcune regioni, prevalentemente del nord, senza dare a tutti gli italiani la medesima possibilità in relazione a un identico diritto;

come sia possibile prevedere un movimento di gioco di circa 1.600 miliardi, come indicato dal ministero delle finanze

e dal Coni, con una rete così limitata e così poco distribuita di punti di accettazione delle scommesse;

se una rete così piccola non costituisca strumento del tutto inadeguato a combattere il gioco clandestino, che rappresenta uno dei presupposti del Governo all'avvio del cosiddetto Totoscommesse.

(4-18170)

ASCIERTO. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, consente ai componenti delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile di richiedere mutui per la costruzione di alloggi a proprietà indivisa;

nel tempo molte cooperative si sono costituite e, pur non riuscendo ad usufruire dei contributi previsti dalle norme suddette, hanno portato a compimento lo scopo sociale;

giungono tuttavia numerose segnalazioni di gestioni problematiche o poco ortodosse da parte di presidenti e consigli di amministrazione, con situazione di privilegio a favore di pochi e a danno della maggioranza dei soci;

sul conto della cooperativa edilizia a proprietà indivisa « Nuova Polizia » con sede a Novara in via Danese Maniero, 5/b, presieduta, a quanto è stato riferito, da un sovrintendente in servizio permanente alla Polizia di Stato, pare siano state denunciate diverse irregolarità di gestione, che riguarderebbero l'assenza della documentazione contabile, dello stato economico patrimoniale e finanziario della cooperativa, notevoli irregolarità nei verbali, destinazioni di aree comuni a beneficio esclusivo di una minoranza dei soci aventi incarichi nella medesima, una tenuta non trasparente dei libri sociali, un continuo avvicinarsi dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale —:

se si intenda disporre una verifica delle regolarità dell'amministrazione della Cooperativa edilizia a proprietà indivisa « Nuova polizia » con sede in Novara, via Danese Maniero 5/b ed eventualmente, ricorrendone i presupposti, quali provvedimenti si vogliono adottare nei confronti di quei soci che rivestendo cariche sociali nelle cooperative, antepongono interessi personali a quelli della generalità dei soci;

quali siano le forme di sorveglianza in atto sulla gestione delle cooperative edilizie appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

se l'erogazione dei contributi sia o meno subordinata all'accertamento del pieno rispetto delle norme di trasparenza, competenza e collegialità della gestione delle cooperative;

se siano stati adottati, nel passato, provvedimenti a carico di quegli amministratori che non si fossero attenuti ai canoni della corretta amministrazione.

(4-18171)

MALAVENDA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

l'interrogante, ritenendosi insoddisfatta della risposta ricevuta alla propria interrogazione del 19 febbraio 1997, al riguardo dello stabilimento tessile della Marzotto - ex Marlane - di Praia a Mare (Cosenza), risposta basata quasi esclusivamente sulle informazioni di fonte aziendale, ribadisce il contenuto generale e le domande poste in quella stessa interrogazione, specificando alcuni punti:

a) sulla mancata conoscenza da parte della Marzotto di laboratori dell'indotto gestiti da ex sindacalisti si specifica che risultano coinvolti in tali laboratori i signori: Giovanni Pepe, ex componente Cisl del consiglio di fabbrica, attuale responsabile del personale, Vincenzo Perri, ex Rsu e responsabile locale della Cgil; Biagio

Maiorana, Rsu in carica e responsabile locale Uil (gli ultimi due firmatari dell'accordo richiamato del 1996);

b) sui cassaintegrati utilizzati nei lavori socialmente utili, che non avrebbero mai fatto sorgere vertenze con l'amministrazione comunale di Praia a Mare, all'interrogante risultano tre denunce alla magistratura da parte della sola signora Anna Rosa Fagiano -:

se non ritengano di attivare altri strumenti oltre quelli già utilizzati del servizio ispezioni della direzione provinciale del lavoro per far luce sui fatti denunciati, in particolare la vendita del gruppo Lanerossi dall'Eni a Marzotto per soli centosettanta miliardi e, laddove risultassero irregolarità, mancata tutela dei lavoratori da parte dei sindacati firmatari degli accordi, interessi privati, incapacità di gestione e di controllo, se non ritengano di intervenire, prospettando una rinegoziazione di quegli accordi, se non finanche dell'intera operazione di vendita della Lanerossi. (4-18172)

GIORDANO, CANGEMI e STRAMBI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

da oltre un anno la stragrande maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del consorzio Pae/Am/Climega Sud, che gestisce i servizi aeroportuali presso lo scalo militare di Sigonella, sono in lotta contro il taglio dell'occupazione, del salario e la cancellazione dei diritti;

dopo 19 giorni di presidio dei cancelli di ingresso alla base, durato dal 1° al 19 giugno 1997, la lotta è continuata ricorrendo al diritto costituzionalmente garantito dello sciopero e si è arrivati ad oggi a più di 600 (seicento) ore di astensione dal lavoro;

il consorzio in oggetto ha tentato di vanificare gli effetti dello sciopero e delle altre azioni di lotta premiando le/gli aderenti alle azioni di crumiraggio con elargizioni unilaterali in denaro [azione già

sanzionata dal pretore di Lentini (Siracusa), con condanna ex art. 28 legge n. 300 del 1970];

con lo stesso obiettivo, in violazione di tutte le leggi in materia di orario di lavoro, vengono svolti turni continuativi che possono arrivare anche a 60 ore per singola/o lavoratore in conseguenza di ciò per un ristretto numero di dipendenti non esiste un regolare turno di lavoro intervallato dai riposi contrattuali e vengono effettuate un numero esorbitante di ore straordinarie, delle quali, peraltro, non si ha la certezza del regolare inserimento in busta paga al fine dell'adempimento agli obblighi fiscali;

al contrario, le lavoratrici ed i lavoratori che aderiscono alle azioni di lotta oltre ad essere discriminate/i nell'assegnazioni di funzioni e mansioni sono fatte/i oggetto di azioni repressive, minacciose ed intimidatorie con continui provvedimenti disciplinari, soprattutto di sospensione dal lavoro e trasferimenti unilaterali ed immotivati di reparto;

il consorzio si rifiuta di riassumere due lavoratori, dei quali una è il Segretario provinciale della Filt-Cgil di Catania, come disposto da sentenza del Pretore di Giarre;

ad oggi i provvedimenti di sospensione del lavoro sono pari a oltre 100 giornate, con pesanti ricadute su un salario già decurtato di circa il 40 per cento dal consorzio Pae/Am/Climega Sud;

in violazione dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970 e dell'articolo n. 20 del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori in caso di impugnativa il consorzio rifiuta la sospensione del provvedimento disciplinare e ne impone la esecuzione immediata;

in data 4 febbraio 1998 e successive il collegio arbitrale costituito dall'Uplmo di Siracusa, ha affermato la nullità di 4 provvedimenti disciplinari adottati dal consorzio (pari a tutti quelli presi in esame);

a seguito di detti pronunciamenti il consorzio Pae/Am/Climega Sud con varie

note il 21 aprile 1998 comunicava all'Uplmo di Siracusa ed alla Filt-Cgil di Catania il suo rifiuto a partecipare ad ulteriori collegi arbitrali, demandando il contenzioso alla magistratura ordinaria senza, peraltro, sospendere l'esecuzione della sanzione così come previsto dall'art. 7 della lettera n. 300 del 1970;

nel corso di quest'anno è stata del tutto assente qualsiasi azione di controllo e di repressione dei comportamenti illegali messi in atto dal consorzio Pae/Am/Climega Sud, da parte degli organismi periferici del ministero del lavoro e della previdenza sociale;

quali azioni il ministro intenda attuare perché sia posta fine alle ingiustificate ed illegali azioni repressive, discriminatorie ed intimidatorie messe in atto dal consorzio Pae/Am/Climega Sud nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori e alla continua, sistematica ed arrogante violazione di tutte le leggi e le norme che regolano il rapporto di lavoro, operata dallo stesso consorzio. (4-18173)

TURRONI e SCALIA. - *Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

è prevista la realizzazione di una bretella autostradale di collegamento tra Mantova e Parma - detta « Tevere » perché consentirebbe, a detta dei suoi fautori, di ridurre i tempi di percorrenza tra il Brennero e la costa tirrenica;

il collegamento autostradale avrebbe una lunghezza di 63 chilometri, un costo complessivo superiore ai 1.500 miliardi e determinerebbe la cancellazione di ben 500 ettari di terreno agricolo;

lungo la stessa direttrice della « Tevere » è prevista la realizzazione della superstrada Cispadana, di collegamento tra l'autostrada Mantova-Modena e Parma, con la quale si ridurrebbe di 25 chilometri la lunghezza dell'attuale percorso Tirreno-Brennero;

il miglioramento, in termini di distanza e di tempi di percorrenza, derivante dalla realizzazione della bretella « Tibre » sarebbe pertanto di soli quindici chilometri e di una manciata di minuti: ben poca cosa rispetto agli elevati costi dell'opera, sia sul piano economico sia sul piano ambientale e della produzione agricola;

appare del tutto fuori luogo puntare alla costruzione di un'ulteriore infrastruttura autostradale, quando sarebbe senz'altro più razionale puntare alla riqualificazione e all'adeguamento della rete viaria esistente;

le società concessionarie « Autobrennero » e « Autocisa » sembrano essere disponibili a finanziare l'intero costo dell'opera —:

come si inquadri la vicenda descritta nell'ambito dell'imminente scadenza della concessione per l'autostrada del Brennero e se risponda a verità l'ipotesi che la proroga della concessione alla società « Autobrennero » sia legata alla realizzazione della « Tibre »;

se i Ministri interrogati non ritengano del tutto inopportuna la realizzazione della bretella di cui in premessa, tenendo conto degli elevati costi, del forte impatto ambientale e della sostanziale inutilità dell'opera;

se i Ministri interrogati non intendano procedere ad una pianificazione del sistema infrastrutturale di trasporto che tenga presente l'assoluta necessità di trasferire una quota significativa degli spostamenti dalla gomma alla rotaia, prediligendo quindi i sistemi di trasporto a minore impatto ambientale ed evitando perciò la realizzazione di opere stradali che non siano inserite in una chiara logica di programmazione. (4-18174)

CALDEROLI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dal 15 dicembre 1997 mattina, nella zona circostante via Bellerio, a Milano, i telefoni cellulari con numero iniziale 0336 e 0337 risultano isolati;

immediatamente numerosi utenti si sono rivolti all'ufficio competente della Tim per segnalare il disservizio;

gli stessi uffici Tim, che rispondono al numero 199, danno risposte evasive, poco chiare e, soprattutto contraddittorie;

in via Bellerio ha sede la segreteria federale della Lega Nord per l'indipendenza della Padania —:

se siano a conoscenza del grave e prolungato disservizio;

se possano escludere che la « mancanza di campo » dei telefonini portatili sia dovuta a motivi non riconducibili alle responsabilità della Tim;

cosa intendano fare per risolvere al più presto il problema che crea gravi danni a numerosi cittadini e di fatto « isola » gli esponenti politici locali e nazionali presenti nella sede federale del movimento.

(4-18175)

GIOVINE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la grave situazione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), denunciata in numerosi atti di sindacato ispettivo, e su cui da alcuni mesi sta indagando la procura penale del Tribunale di Roma, sta provocando pesanti ripercussioni sull'intero comparto soprattutto in termini di immagine internazionale;

in un quadro così confuso e deteriorato, il presidente dell'ASI, professor Sergio De Julio, nella sua veste di capo della delegazione italiana presso l'Agenzia spaziale europea (ESA), ha sottoscritto lo scorso 15 maggio 1998 con il presidente del CNES Bensoussan e con il capo del DLR tedesco Kroll, un documento inerente la posizione franco-tedesca-italiana sull'evoluzione dell'ESA. Tale documento, che risulta sottoscritto dal professor De Julio

senza le necessarie e preventive autorizzazioni dell'Autorità vigilante e di tutta evidenza senza una corretta consultazione col direttore generale dell'ESA, ingegner Antonio Rodotà, appare fortemente sbilanciato a favore della Francia e della Germania e contiene elementi di ulteriore e preoccupante indebolimento delle partecipazioni industriali nazionali in ESA. Del ruolo e degli interessi dell'Italia nel documento non si fa parola;

l'ammiraglio Giorgio Capra, già membro della Commissione Rubbia di cui alla legge n. 233 del 1995, nonché consigliere d'amministrazione dell'ASI, ha ricevuto incarico alcuni mesi fa dal Ministero dell'industria di svolgere uno studio di inventario sull'industria aerospaziale italiana, senza alcun coordinamento con l'ASI. Sempre in veste di incaricato per il ministero dell'industria, l'ammiraglio Capra sta intrattenendo rapporti con i rappresentanti governativi ed industriali statunitensi e russi su delicate problematiche di tecnologia aerospaziale. Lunedì 8 giugno 1998, inoltre, egli ha partecipato ad un incontro bilaterale Italia-Stati Uniti sulle attività aerospaziali tenutosi a Washington non come rappresentante dell'ASI, bensì come incaricato del ministero dell'industria, e nella delegazione di questo ministero;

le azioni del presidente dell'ASI professor De Julio e dell'ammiraglio Capra, per nulla coordinate tra loro, e l'evidente mancanza di coordinamento fra la presidenza dell'ASI e la direzione generale dell'ESA, denotano lo sbandamento dell'intero comparto spaziale italiano, in cui sembra prevalere la parola d'ordine « navigare a vista », in assenza di qualsiasi organica strategia —:

se il Governo nell'esercizio del suo potere di vigilanza non ritenga di dover verificare:

le ragioni per le quali il professor De Julio porti avanti azioni con forti implicazioni di politica estera ed industriale in modo del tutto autonomo, unilaterale e del tutto avulso da ogni coordinamento governativo;

le ragioni per le quali egli abbia sottoscritto il documento di cui in premessa, che ha provocato le lamentele delle delegazioni minori dell'ESA ed un esteso malumore dell'Agenzia spaziale europea il cui direttore generale è un italiano, nonché comprensibili preoccupazioni negli ambienti industriali nazionali;

quale ruolo specifico l'ammiraglio Capra svolga per il ministero dell'industria e se il suo comportamento sia compatibile con le sue funzioni di consigliere d'amministrazione dell'ASI;

se risultino coinvolgimenti dell'ammiraglio Capra con società industriali e, in caso affermativo, se siano compatibili con il ruolo che egli svolge a livello governativo;

se il Governo non intenda istituire a livello di Presidenza del Consiglio un coordinamento dell'intero comparto spaziale, considerata la sua intersettorialità, il ruolo strategico, e la situazione critica delle maggiori aziende del settore;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'università e della ricerca non intendano utilizzare opportunamente lo strumento della legge delega per attuare un riordino reale ed effettivo dell'ASI che apporti una radicale revisione nel settore, e il cui coordinamento sia affidato a personalità irreprensibili ed effettivamente competenti in campo spaziale. (4-18176)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che la Telecom Italia spa addebita ben 120 mila lire all'utente che chiede gli venga cambiato il numero di telefono;

se non si ritenga ciò una vera estorsione, un illecito, una prepotenza nei confronti degli utenti del servizio telefonico, che continua ad essere esercitato in regime monopolio e con la benedizione del Governo e della sua maggioranza di sinistra;

se si ritenga di far eliminare questo vergognoso balzello e fare restituire la somma addebitata agli utenti che hanno chiesto il cambio del numero telefonico. (4-18177)

TASSONE. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere - premesso che:

il dottor Marcello Massi, funzionario chimico di IX qualifica nel 7° Serimant (« 7° reparto per i rifornimenti della regione militare tosco-emiliana », struttura del ministero della Difesa-Esercito ubicata in Firenze ed in Sesto Fiorentino, alle porte di Firenze), direttore coordinatore del correlativo laboratorio chimico e rappresentante sindacale della Dirstat-Confedir, in data 23 ottobre 1997 è stato sottoposto a procedimento disciplinare dall'ufficiale comandante del reparto, colonnello Mario Righela, in ordine ad un episodio avvenuto all'interno della struttura militare il 26 settembre 1997;

il fatto contestato (accaduto nella predetta struttura militare il 26 settembre 1997, durante una riunione dell'intero personale tenutasi in occasione del collocamento a riposo di quattro dipendenti) consisteva in una lamentela, espressa verbalmente dal dottor Massi per l'assenza del comandante da una cerimonia che intendeva semplicemente onorare l'impegno e la dedizione al lavoro dimostrata da quei pensionandi per tutta la loro carriera;

contro il provvedimento di rimprovero scritto (censura) il dottor Massi ha prodotto, in data 28 ottobre 1997, ricorso al collegio arbitrale di disciplina del medesimo ministero, per la mancata sussistenza dei presupposti di diritto e per il travisamento dei fatti come presi in considerazione dall'atto di contestazione disciplinare;

il ricorso è stato esaminato il 10 febbraio 1998 dalla prima sezione del collegio arbitrale di disciplina del ministero della difesa, collegio che - una volta ascoltate le parti - ha accolto solo parzialmente le tesi difensive espresse dal dottor Massi,

« derubricando » a rimprovero verbale la proposta sanzione disciplinare - per non meglio definiti motivi d'opportunità (il collegio ha considerato che il fatto contestato non aveva di per sé un rilevante nonché specifico peso disciplinare, ed anzi costituiva esercizio almeno parziale di facoltà critiche da parte d'un rappresentante sindacale, ma costituiva comunque un « passaggio delicato nei rapporti tra il personale e la direzione dell'ente ») - e mantenendo comunque dell'accaduto una valutazione negativa per il Massi medesimo, sulla base di presupposti logico-giuridici così evanescenti -:

se non ritenga che un esame obiettivo della circostanza (in cui il Massi pronunciò la frase contestata disciplinarmente) non avrebbe dovuto logicamente indurre il predetto collegio a « sgonfiare » in maniera più decisa il caso, perché tale frase risultò proferita dal funzionario solamente ed inequivocabilmente allo scopo d'evidenziare l'amarezza di vedere - in occasione della cerimonia di saluto a quattro colleghi pensionandi - l'assenza del direttore del 7° Serimant o d'altro ufficiale o dirigente formalmente incaricato di rappresentare l'Amministrazione, nonché allo scopo di formulare l'auspicio che quanto espresso (amarezza e disappunto) fosse rappresentato alla direzione, con l'ovvia speranza che in futuro non accadessero episodi simili;

se risulti che la contestazione disciplinare sia stata formulata dal colonnello Righela (assente nella circostanza in esame) sulla base esclusiva di un'informazione desunta dal capitano Seremedi (dipendente dalla medesima struttura e presente alla predetta cerimonia), senza dunque porsi il problema d'una verifica sulla fedele esattezza del racconto oltreché sulla sua veridicità complessiva;

se risulti che tale contestazione annoveri tra i suoi falsi presupposti un presunto atteggiamento di « sufficienza » del Massi, se al contestato comportamento si possa ragionevolmente attribuire il valore di « danno alle istituzioni » e se la dichia-

razione del funzionario chimico non rientri piuttosto in una manifestazione di libertà d'opinione tranquillamente registrata e registrabile in tante occasioni pubbliche di natura anche più ufficiale;

se non intenda accertare se, durante la menzionata cerimonia, il saluto ai quattro pensionandi sia stato formulato dal menzionato capitano Seremedi (ufficiale più anziano), senza che questi avesse avuto alcuna delega dal colonnello Righele;

se peraltro risulti che il Massi - sia nel lavoro abituale, sia in quella specifica circostanza - non abbia piuttosto confermato il suo lodevole attaccamento alle istituzioni ed alla tradizione dell'ente, segnalando per l'amministrazione la necessità di valorizzare maggiormente la propria presenza in momenti analoghi, e se l'atteggiamento del Massi abbia esplicitamente riscosso la solidarietà di tutti gli alti sindacati rappresentanti del personale civile (anche di valenza diversa da quello tutelato dalla Dirstat-Confedir);

se non ritenga che l'amarezza, espressa dal Massi in quella circostanza, sia stata in realtà alimentata dalle difficoltà psicologiche ed ambientali che serpeggiavano e tuttora serpeggiano sempre più gravemente tra il personale del 7° Serimant di Sesto Fiorentino, struttura che (ufficialmente dichiarata chiusa il 31 dicembre 1997) da oltre un anno attende di conoscere la propria destinazione finale e nel frattempo s'è vista svuotare complessivamente di competenze e lavoro;

se non ritenga che l'ansia per l'incertezza sul proprio destino, nutrita dal personale interessato, non imponga al vertice del dicastero l'obbligo morale (prima ancora che giuridico) d'indicare tempestivamente un'idonea destinazione organizzativo-funzionale di questo personale ed anche dei beni materiali pagati col denaro prelevato dalle tasche dei cittadini in sede fiscale;

se non intenda accertare per quale motivo il colonnello Righele non abbia frattanto sentito l'opportunità d'esser presente a quella cerimonia o di farsi rappresentare da altro ufficiale, e se tale at-

teggiamento possa rientrare in un comportamento volutamente discriminatorio che parte della componente militare della Difesa appare porre in essere rispetto al restante personale civile, al di là d'ogni norma di buona educazione tra persone;

se non intenda accertare se non debba ritenersi discriminatorio l'atteggiamento che (secondo ormai continue ed univoche testimonianze di matrice sindacale) risulterebbe tenuto dal Righele, il quale tratterebbe costantemente il personale civile con continue minacce di provvedimenti disciplinari (alla stregua di quanto potrebbe verificarsi - e troppo spesso si verifica - con militari di leva eccetera);

se particolarmente risponda al vero che il colonnello Righele, in quanto equiparato alla posizione di (primo) dirigente, al livello personale si dimostri oltremodo insofferente per la vicinanza d'un funzionario civile di nona qualifica (immediatamente inferiore), in possesso d'una laurea specifica in chimica (e, quindi, istituzionalmente « vocato » ai propri compiti d'ufficio), dall'ottimo *curriculum* personale nonché avente - per soggettiva posizione di carriera e per obiettiva necessità ordinamentale - compiti vicari della dirigenza, di diretta collaborazione con essa e di sostituzione diretta nel caso d'assenza o d'impedimento;

se risulti che tali reazioni negative siano riscontrabili segnatamente nei confronti del funzionario dottor Massi, ai cui danni è ravvisabile (a giudizio dell'interrogante) un'intera collezione d'ostacoli a non finire durante la quotidiana vita amministrativa - fino ad un'incomprensibile e presumibilmente arbitraria « contestazione d'addebito » avvenuta il 10 aprile 1998, che effettivamente si determinerebbe come un'indebita intrusione del Righele nei rapporti di natura squisitamente sindacale tra il Massi e la Dirstat-Confedir - nonché la frapposizione (da parte del Righele medesimo) di difficoltà d'ogni genere nell'esercizio dei diritti del funzionario, come ad esempio il diniego per la partecipazione a corsi professionali utili all'avanzamento in carriera, la mancata risposta a tantissime

richieste formulate dal funzionario ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza amministrativa, un evidente spreco di risorse intellettuali e professionali d'alto livello, che il Massi potrebbe più utilmente impiegare a vantaggio complessivo dell'amministrazione e soprattutto della collettività che paga tasse ed imposte;

se non ritenga che l'evidente ostilità personale del Righela possa influenzare negativamente la posizione di carriera del Massi, attraverso la redazione di pregiudizievole note caratteristiche;

se intenda provvedere od abbia già provveduto in relazione alle reiterate proteste della Dirstat-Confedir contro:

a) l'obbligo, imposto dal Righela al personale civile, di mangiare nelle caserme contro i vigenti dettami espliciti del CCNL-ministeri;

b) il costantemente mancato rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni in tema d'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ad una disastrosa e vergognosa situazione igienica dei bagni;

c) l'utilizzazione *contra legem* dello strumento delle visite fiscali e specialmente l'inclusione, nel calcolo delle assenze, di quelle dovute ad infortunio od a malattia per causa di servizio od a cure termali, contrariamente a quanto concordato al livello nazionale tra l'amministrazione ed i sindacati (v. la circolare n. 75 del ministero della difesa — direzione generale per gli impiegati civili ed operai, con riferimento a quanto previsto dal CCNL-ministeri appena scaduto, nell'allegato « B », tabella n. 1);

d) l'elargizione del « premio di disattivazione » agli artificieri, avvenuta presumibilmente senza che si tenesse conto della circolare del ministero della difesa — direzione generale per gli operai — n. 39500 datata 12 ottobre 1990 (corresponsione del premio anche agli artificieri qualificati, ed anche per residuati bellici diversi dalle bombe d'aereo);

e) la sistematica mancanza d'informazione sul prosieguo delle operazioni destinate alla chiusura definitiva del 7° Serimant e la mancanza d'ogni garanzia nell'acquisizione di qualunque informazione amministrativa in materia, da parte del personale interessato. In particolare, l'unica informazione certa per il personale appare quella, secondo la quale dal 19 al 24 febbraio 1998 sarebbero state concordate — tra il comando della regione militare tosco-emiliana ed i sindacati — le proposte di gradimento formulate dal personale in ordine al successivo reimpiego in altri enti, e tali atti sarebbero stati inviati allo stato maggiore dell'esercito per i provvedimenti di competenza. Tuttavia le proposte, formulate in via definitiva dal Righela (ed allegate alla lettera n. 139/Pers. del 27 febbraio 1998, indirizzata all'ispettorato logistico dell'esercito — comando logistico d'area-Sud di Napoli — nonché, per conoscenza, al Crmte-SM-Ufficio del personale in Firenze ed all'ispettorato logistico dell'esercito — dipartimento Tramati in Roma —), sarebbero state definite senza una previa consultazione sindacale; inoltre, considerando che nella struttura il nucleo-stralcio deve rinnovarsi dal 1° maggio 1998, non si comprende perché il Righela abbia (27 febbraio) sottoscritto quella lettera quale « Capo nucleo-stralcio »;

se dunque non ritenga che il giudizio disciplinare nei confronti del Massi non soddisfi pienamente il generale senso di giustizia, e se non ritenga che esso abbia potuto, anche inconsapevolmente, soggiacere a condizionamenti che possano indurre a difendere ad oltranza la categoria del personale militare; in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare. (4-18178)

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta orale Calderoli n. 3-01811 del 17 dicembre 1997 in interrogazione a risposta scritta n. 4-18175.